



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE**

Il giudice designato, dott. Aldo Ruggiero;  
sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare iscritto al n.  
19779/2019, promosso da

**Giulio Cesare e Ugo**

Con l'avv.

RICORRENTE

CONTRO

**Michele**

RESISTENTE

E

**s. r. l., in persona del legale rappresentante pro**

**tempore, e Felice**

RESISTENTI

**premesso in fatto che:**

Con ricorso depositato il 28.3.2019, Giulio Cesare e Ugo  
esponevano che:

- erano intercorsi diversi rapporti con Michele per le trattative in ordine all'acquisto di una farmacia del padre e per la gestione economica-professionale della stessa durante le trattative;



- che era in corso un giudizio per l'accertamento dei crediti maturati verso Michele per dette trattative e gestione della farmacia presso il Tribunale di Roma;
- che parte attrice aveva anche acquistato dei crediti verso Michele che aumentavano la esposizione debitoria verso la stessa parte attrice;
- che Michele con atto del notaio Gianfranco Capocasale del 14.11 2018 aveva conferito, quale adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 per la madre Felice a titolo gratuito alla società s. r. l. la piena proprietà del plesso aziendale sito in Roma, via Lombardia, n. 11 riferito all'esercizio della sede farmaceutica;
- che detto atto era stato posto in essere per rendere più gravoso il recupero esecutivo delle ragioni creditorie degli attori;
- che detto atto di disposizione gratuito doveva essere revocato, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.;
- che la disposizione del plesso era avvenuta in data 14.11.2018, successivamente alla data di ricevimento della lettera del legale del 30.9.2018 con la quale si comunicava la risoluzione del contratto preliminare per la cessione della farmacia e dopo la notifica della cessione dei crediti intervenuta in data 8.11.2018;
- che non sussisteva alcun dubbio in ordine alla consapevolezza del pregiudizio della garanzia patrimoniale generica sia da parte del debitore che della madre;

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. civ., di quanto conferito nella suddetta Società in luogo della madre, deducendo:



a) quanto al *fumus boni iuris*: che il fumus derivava dalla pluralità di crediti verso Michele maturati da parte attrice ed, in parte, in corso di accertamento;

b) quanto al *periculum in mora*: che vi era il pericolo di disposizione dei beni da parte del debitore idonei a diminuire la garanzia patrimoniale generica.

Si costituiva il resistente Michele depositando memoria di costituzione, allegando:

- ✚ che parte ricorrente era inadempiente agli obblighi assunti in sede di preliminare;
- ✚ che, essendo ormai imminente la scadenza del termine di cui all'art. 12, legge n. 475/1968, all'unico fine di salvaguardare l'azienda di famiglia (la Farmacia era gestita dalla famiglia dall'anno 1997), preso atto dell'inadempienza della Antica Farmacia di Clelia e in assenza di concrete e convincenti proposte di acquisto (in ipotesi, dello stesso riteneva necessario (anzi indispensabile al fine di non vedersi revocare le autorizzazioni di legge), conferire la piena proprietà del complesso aziendale costituente la predetta farmacia alla neo costituita società "Società a responsabilità limitata";
- ✚ che il Tribunale non poteva disporre la misura cautelare invocata poiché l'azienda "farmacia non si trovava più - ormai da parecchi mesi - nel patrimonio del dott. Michele
- ✚ che i fatti allegati - sia in punto di fumus che di periculum - erano tutti riferiti al Dr. ma nello stesso tempo si prospettava l'azione revocatoria nei confronti della società e della Sig.ra Felice rispetto ai quali non veniva allegato alcun fatto rilevante sotto il profilo cautelare;



- ✚ che la valutazione sulla concessione o meno della misura era subordinata quantomeno alla pendenza dell'azione di merito per il chiaro testo dell'art. 2905, comma 2, cod. civ.;
- ✚ che il bene "azienda" (quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ex art. 2555 cod. civ.) non poteva essere oggetto di sequestro conservativo, a prescindere dalle ragioni per cui veniva invocata la misura cautelare;
- ✚ che gli atti di cessione posti a base del fumus erano nulli per difetto di causa;
- ✚ che, anche ad un esame sommario tipico della fase cautelare, si riteneva che le pretese economiche e gli asseriti denunciati inadempimenti contrattuali del \_\_\_\_\_ erano del tutto infondati e comunque privi di un idoneo riscontro documentale;
- ✚ che, ai fini del periculum, se si lamentava il pericolo di "riduzione" del patrimonio del \_\_\_\_\_ questa si era già verificata e quindi la richiesta cautelare era assolutamente tardiva;
- ✚ che l'atto di conferimento della farmacia si era reso necessario per evitare la perdita delle autorizzazioni e della titolarità della stessa, dato che il \_\_\_\_\_ non era abilitato all'esercizio di tale attività;
- ✚ che la cessione della Farmacia non aveva inciso sulla solidità patrimoniale di \_\_\_\_\_

Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.

Si costituivano nel giudizio anche \_\_\_\_\_ s. r. l. e Felice \_\_\_\_\_ depositando comparsa di costituzione, con la quale allegavano:

- che i rimedi attivati ( sequestro e revocatoria) erano incompatibili;
- che l'azienda non poteva essere oggetto di sequestro conservativo;



- che la \_\_\_\_\_ Srl nonché la sig.ra \_\_\_\_\_ Felice rifiutavano il contraddittorio in quanto non erano parti contraenti dei sopra menzionati contratti preliminari e non erano state coinvolte nel giudizio di merito;
- che, in ogni caso, erano incerte le pretese creditorie;
- che nessuna allegazione veniva fornita in ordine al periculum nei confronti della \_\_\_\_\_ s. r. l. e di Felice

Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.

**osserva in diritto:**

Tanto premesso, ad avviso dell'organo giudicante, il ricorso appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussiste, infatti, un profilo assorbente di ogni allegazione, deduzione o eccezione, connesso all'oggetto del richiesto provvedimento cautelare, il sequestro conservativo.

Infatti, l'art. 671 cod. proc. civ. prevede espressamente che detta misura cautelare può essere concessa, in presenza dei due presupposti fondamentali, *fumus e periculum*, verso "*... beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento...*".

La disciplina da ultimo citata non prevede, tra gli oggetti assoggettabili a sequestro conservativo, l'azienda in quanto bene impignorabile per la sua qualità immateriale, rappresentata da una organizzazione composta da pluralità di beni e rapporti.

L'omissione non può essere considerata casuale sia per la richiamata natura immateriale dell'azienda sia per la previsione espressa contenuta nell'art. 670 cod. proc. civ., che disciplina il sequestro giudiziario elencando espressamente tra i beni assoggettabili al vincolo "*... aziende o altre universalità di beni ...*".

La ragione fondamentale di detta distinzione risiede essenzialmente nella circostanza che il sequestro conservativo costituisce una sorta di pignoramento



anticipato, inapplicabile all'azienda per la sua immaterialità e pluralità di beni nonchè rapporti che la compongono.

Ovviamente possono essere sottoposti a pignoramento i singoli beni che la compongono, ma non l'azienda nella sua globalità e la richiesta della parte ricorrente è limitata a quest'ultima, omettendo ogni indicazione sui beni che la compongono.

La conferma della non sottoposizione a sequestro conservativo dell'azienda si trova, dunque, nei possibili oggetti della misura cautelare che è limitata a beni mobili o immobili soggetti a pignoramenti in vista della esecuzione coattiva per l'inadempimento del debitore.

Sul punto vi è giurisprudenza concorde che afferma la esclusione della misura cautelare per la azienda, a prescindere dalle ragioni invocate (vds. Trib. Milano 21.6.2018; Trib. Milano 9.9.2015; Trib. Milano 13.3.2016).

Pertanto, il ricorso non può essere accolto per la motivazione di cui sopra, risultando assorbite le residue allegazioni.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono da porsi a carico di parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott. Aldo Ruggiero, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte resistente in € 10.000,00, oltre accessori di legge ( rimborso spese generali, IVA e CPA).

Si comunichi.

Roma, 10.7.2019

Il Giudice designato  
dott. Aldo Ruggiero

